



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Stipendi e Fiscalità

Ripartizione Fiscalità

P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE

Tel. +39 040 5583150 Fax +39 040 5582552 e-mail fiscalità@amm.units.it

Prot. 25078
Trieste, 17/07/2002
Repertorio 39-2002
Titolo VII Classe 6

Ai Capi Sezione
Ai Capi Ripartizione
Ai Direttori dei Centri di Spesa Autonomi
Ai Direttori dei Centri di Spesa non Autonomi
Ai Segretari dei Centri di Spesa Autonomi
Ai Segretari dei Centri di Spesa non Autonomi
LORO SEDI

Oggetto: Trattamento tributario dei rimborsi spese a personale dipendente di altro Ateneo.

Ai fini della determinazione del corretto trattamento tributario dei rimborsi spese a personale dipendente di altro Ateneo, si fa presente che è stato posto un interpello all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale. In particolare, il caso di cui all'oggetto riguarda la partecipazione a progetti di ricerca finanziati a livello ministeriale da parte di docenti provenienti da altri Atenei coordinati a livello di gruppo da un responsabile all'interno dell'Università di Trieste.

In data 21/3/2002 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale, Ufficio Fiscalità – ha fornito risposta, ritenendo che i compensi di cui trattasi rientrano nell'applicazione dell'art. 47 DPR 917/1986 (Testo Unico Imposte sui Redditi), quindi come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente giacché sono compensi percepiti dal prestatore a carico di terzi in relazione a tale qualità.

Risulta pertanto applicabile al caso in questione l'art. 48 TUIR, il quale recita "Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito".

Si precisa che l'afferenza dei collaboratori esterni a gruppi di ricerca come sopra specificati non può essere equiparato ad eventuali partecipazioni a conferenze, congressi ed altre collaborazioni occasionali per le quali il trattamento tributario va letto in chiave di reddito di lavoro



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

autonomo in forza della provvisorietà e del ridotto lasso di tempo che caratterizzano l'incarico "occasionale".

Alla luce anche di quanto esposto nel Regolamento Missioni dell'Università degli Studi di Trieste, che all'art.4 stabilisce il trattamento per il personale inserito nei gruppi di ricerca e agli artt.11 e 12 disciplina rispettivamente le modalità di rimborso delle missioni e l'indennità di trasferta, si invita a considerare applicabile per tutti i rapporti che vengono attivati con personale dipendente da altro Ateneo per progetti di ricerca coordinati all'interno dell'Ateneo e finanziati con fondi ministeriali il trattamento tributario del rimborso spese previsto per i soggetti di cui all'art. 47 comma 1 lett. b) del DPR 917/1986, e cioè in particolare:

- per le indennità di trasferta (diarie) fuori sede di servizio si applica la tassazione IRPEF oltre i limiti previsti dall'art. 48 TUIR, mentre al di sotto di tali limiti permane la non imposizione;
- in caso di rimborsi analitici delle spese, quelle di vitto, alloggio e viaggio documentate non concorrono a formare il reddito, mentre le altre spese, anche non documentate, non rientrano nell'imposizione al di sotto dei limiti indicati dall'art. 48 TUIR; inoltre, secondo quanto espresso dall'art.11 del Regolamento Missioni, tali piccole spese "a piè di lista" sono rimborsabili al dipendente sino all'importo massimo giornaliero di 15,49 euro per le trasferte in Italia.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO